

D.D.S. n. 574 di Repertorio del 02/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE

SERVIZIO DI AGRIGENTO

C.F. 80012000826

Il Dirigente Capo del Servizio:

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche,
approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.
11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall' art.
11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA la nota Prot. n. 0070311-2022 del 13/12/2023, assunta al protocollo di
quest'Ufficio n° 167915 del 13/12/2023, dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA)

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 03021250844, intesa ad
ottenere la concessione dell'area demaniale relativa all'occupazione con una condotta di
scarico dell'impianto di depurazione nel vallone Forte (iscritto nell'Elenco Ufficiale delle
Acque Pubbliche della Provincia di Agrigento al numero 134 e al numero d'ordine 111
dei corsi d'acqua trasferiti alla Regione Sicilia con D.P.R. 1503/70), in territorio di

Realmonte (AG), con una condotta in polietilene del diametro di 300 mm. protetta da gabbioni metalli riempiti con pietrame calcareo;

VISTO il Parere Tecnico Idraulico di Compatibilità dell'Opera n° 640, Prot. n. 148783 del 16/07/2019 rilasciato da quest'Ufficio ;

VISTA l'Autorizzazione Idraulica Unica Prot. n. 16155 del 19/09/2022, rilasciata dal Servizio 5 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 e che non sussistono elementi ostativi all'annullamento di detto Parere Tecnico Idraulico di Compatibilità dell'Opera e dell'Autorizzazione Idraulica Unica;

VISTA la planimetria dalla quale si evince che lo scarico interessa l'area demaniale individuata nel comune di Realmonte in adiacenza alla part. 540 del Foglio di mappa catastale n. 20;

VISTE le quietanze di pagamento trasmesse con:

- nota prot. n. 17866-2022 del 28/03/2023 (assunta al prot. n. 45605 di quest'Ufficio in data 29/03/2023), dell'importo di € 234,16 relativa al pagamento della cauzione, e dell'importo di € 234,16 relativa al pagamento del canone afferente all'anno 2023;

VISTO il P.A.I. Bacini del Fosso delle Canne e Fiume. S. Leone(066) da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica;

VISTI gli elaborati progettuali ove vengono descritti dettagliatamente i manufatti di attraversamento previsti;

VISTA la certificazione della Camera di Commercio;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3, punto a) dell'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 la certificazione antimafia da produrre ai sensi dell'art. 67 della stessa norma non è dovuta per i rapporti tra soggetti pubblici, di cui al comma 1 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che può essere rilasciata la concessione sopra indicata per anni 6 (sei)

decorrenti dal 27/03/2023 e che l'importo del canone annuo anticipato ammonta ad € 234,16 (euro duecentotrentaquattro/16);

RITENUTO di rilasciare all'AICA -Azienda Idrica Comuni Agrigentini, con sede legale ad Aragona (AG) Zona Industriale piazza Trinacria 1, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale 02482390842, la concessione di che trattasi.

D E C R E T A

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita all'AICA -Azienda Idrica Comuni Agrigentini codice fiscale e Partita IVA 02482390842, la concessione per l'occupazione dell'area demaniale della condotta di scarico nel vallone Forte nel Comune di Realmonte, così come meglio individuata nel Parere Tecnico Idraulico di Compatibilità dell'Opera n° 640, Prot. n. 148783 del 16/07/2019 rilasciato da quest'Ufficio e nell'Autorizzazione Idraulica Unica Prot. n. 16155 del 19/09/2022, rilasciata dal Servizio 5 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che hanno autorizzato le opere e le relative disposizioni di protezione e salvaguardia.

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal 27/03/2023, subordinatamente all'osservanza: delle condizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ed al pagamento del canone annuo anticipato di € 234,16 (euro duecentotrentaquattro/16) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT ed al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato entro il 31 marzo, in rate annuali anticipate a decorrere dal 2024, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10, e versato mediante bollettino sul c/c postale n. 00229922, intestato a “ **Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Agrigento**” con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del versamento e l'anno di riferimento, con la specifica evidenza della destinazione: **capitolo di entrata relativo n° 2622 capo 22.**

Il bollettino di versamento in originale dovrà essere trasmesso, pena la decadenza del Decreto di Concessione, a quest'Ufficio, entro il successivo 30 aprile, con nota di accompagnamento con l'indicazione della pratica di riferimento.

Art. 4 A garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2, il concessionario ha già costituito cauzione sul Cap. n. 7556 Capo X per la somma di € 234,16 (euro duecentotrentaquattro/16) tramite versamento con bollettino postale UPV 55111 del 27/03/2023 PRG 2281.

L'Amministrazione Regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati, tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario, i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il canone di concessione versato a titolo di annualità corrente è riferito, e quindi sarà imputato, all'anno di effettivo rilascio del presente Decreto.

Art. 6 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario

assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso, esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 7 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque, in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre ai sopra esposti obblighi, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 8 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 9 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 10 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 11 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 12 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario

deve provvedere, a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombera da ogni genere di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 13 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 14 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area concessa e le opere su essa realizzate; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 16 Essendo la concessione a tempo determinato, alla scadenza non sarà necessaria alcuna comunicazione reciproca di disdetta. Sarà invece cura del concessionario comunicare eventuale rinuncia al concedente.

Art. 17 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto di concessione, dovrà presentare a quest'Ufficio istanza, con congruo anticipo, prima della scadenza.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 20 L'Autorità di Bacino può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, compresa la spesa di registro, sono a carico del concessionario. Il presente Atto è esente dalle imposte da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

Art. 22 Il Concessionario, dopo il ritiro della presente Concessione, ne curerà la registrazione, presso i competenti Uffici, impegnandosi a restituirne tempestivamente Copia a questo Ufficio.

Agrigento, li 02/05/2023

Il Responsabile della P.O.3
F.to Arch. Salvatore Caramazza
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 della L. 39/1993

Il Dirigente Capo Servizio
F.to Arch. Salvatore la Mendola
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 della L. 39/1993

Allegati al presente decreto:

- Stralcio planimetria catastale 1:2.000;
- Stralcio planimetrico 1:200;
- Sezione.